

COMUNE DI LESSOLO

Provincia di Torino

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229 BIS, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

La sottoscritta Maria Cristina Sergiacomi, Revisore Contabile incaricato presso questo Comune, con nomina da parte del Consiglio Comunale - delibera n. 5 del 9.2.2022,

Premesso

Che in data 14 marzo 2023 è stata inviata al Revisore dei conti la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "Annullamento automatico parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione delle disposizioni contenute nei commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi dell'art. 1 comma 229 bis della Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198";

Visto l'art 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi dal 227 al 231;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.
- considerato che la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022 n 197, a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, permette al debitore di accedere alla definizione di cui all'art 1, comma 231 e questo

comporterà per il comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle,

Visto l'art 239 del TUEL;

Esaminato lo schema di deliberazione di cui al punto precedente nonché il prospetto estratto dall'area riservata del comune di Lessolo del sito di Agenzia entrate Riscossione;

Visto

il punto 7) lett. b) del c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo di revisione dell'ente locale, la competenza ad esprimere pareri in merito alle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

ESPRIME

parere favorevole sullo schema di deliberazione concernente Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229 bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197."

Mondovì, 21 marzo 2023

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Maria Cristina Sergiacomi

